

In primo luogo, ai punti da 52 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che i casinò pubblici non ottenessero vantaggi dal pagamento di un prelievo minore per ogni cliente in ingresso in base alla misura controversa, poiché gli importi versati corrispondevano all'80 % dei prezzi del biglietto d'ingresso imposti percepiti dai casinò pubblici e privati.

In secondo luogo, ai punti da 59 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che non sia sufficiente che la Commissione valuti il vantaggio conferito dalla misura controversa come discriminazione fiscale diretta de iure, ma che la Commissione avrebbe dovuto basare l'esistenza di un vantaggio su un'analisi economica delle conseguenze della misura controversa.

In terzo luogo, ai punti da 74 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo, da un lato, che la prassi dell'ingresso gratuito non potesse rafforzare il vantaggio della misura controversa, in quanto tale misura non conferiva un vantaggio e, dall'altro, che ai fini dell'accoglimento di tale argomento la Commissione fosse tenuta a dimostrare che, in pratica, il numero di ingressi gratuiti concessi era eccessivamente elevato in relazione alle finalità della legislazione greca che ha consentito tale prassi, con conseguente violazione delle condizioni poste dalla legislazione nazionale di cui trattasi.

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da Vadzim Ipatau avverso la sentenza del Tribunale
(Prima Sezione) del 23 settembre 2014, causa T-646/11, Ipatau/Consiglio**

(Causa C-535/14 P)

(2015/C 026/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vadzim Ipatau (rappresentante: M. Michaluskas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre (causa T-646/11);
- statuire in via definitiva sulla controversia oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca;
- condannare il Consiglio alle spese, comprese le spese dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nel negare alla proposizione di una domanda di gratuito patrocinio qualsiasi effetto sospensivo sul termine previsto per proporre un ricorso di annullamento contro l'atto impugnato.

In secondo luogo, essa contesta al Tribunale di aver commesso una violazione dei diritti della difesa. Infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato che il Consiglio non era tenuto a comunicare al ricorrente gli elementi valutati a carico né a riconoscergli l'opportunità di essere sentito prima dell'adozione della decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾ e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 ⁽²⁾.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che le motivazioni degli atti controversi fossero sufficienti.

Da ultimo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che gli atti controversi non erano sproporzionati.

- ⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Terza Sezione della Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) il 27 novembre 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-539/14)

(2015/C 026/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Castellón

Parti

Ricorrenti: Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García

Altra parte: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 47, 34, paragrafo 3, e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma processuale che, come l'articolo 695, paragrafo 4, del codice di procedura civile spagnolo, nel disciplinare il ricorso contro la decisione che statuisce sull'opposizione all'esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell'ordinanza che dispone l'improcedibilità dell'esecuzione, la disapplicazione di una clausola abusiva o il rigetto dell'opposizione basata sul carattere abusivo di una clausola, derivandone l'immediata conseguenza che il professionista esecutante dispone di più mezzi di ricorso rispetto al consumatore esecutato.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

⁽²⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

Impugnazione proposta il 27 novembre 2014 da DK Recycling und Roheisen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Commissione europea

(Causa C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di

1. annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-630/13 nella parte in cui, per il resto, si respinge il ricorso, nel punto 2 del dispositivo;